

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Ipotesi contratto collettivo integrativo di Ente 2006**

In data 27 febbraio 2007 la delegazione di Ente e quella di parte sindacale sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo di Ente per l'anno 2006 relativa all'area della dirigenza

**Per l'Amministrazione**

**Per le Organizzazioni Sindacali**

Ing. Marco Staderini.....

CGIL – FP F.to.....

Dr.ssa Giuseppina Santiapichi F.to.....

CISL - FPS F.to.....

Dr. Simone Gargano F.to.....

UIL – PA F.to.....

Prof. Ruggiero Ferrara.....  
F.to

CSA di CISAL FIALP nota a verbale

Dr. Vincenzo Caridi F.to.....

RdB PI .....

Dr. Enrico Patiti F.to.....

CIDA FENDEP F.to.....

Dr. Maurizio Manente F.to.....

Dr.ssa Cristina Deidda .....

Dr.ssa Paola De Vita F.to.....

---

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE  
PUBBLICA**

**I POTESI ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE PER LA DIRIGENZA**

**ANNO 2006**

**Indice**

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Costituzione e ammontare del Fondo

Art. 3 Utilizzazione e ripartizione del Fondo

- Art. 4 Retribuzione di risultato
- Art. 5 Dirigente scolastico
- Art. 6 Sostituzione del Dirigente
- Art. 7 Incarichi aggiuntivi
- Art. 8 Pubblicità degli incarichi
- Art. 9 Incentivi alla mobilità territoriale dei Dirigenti
- Art. 10 Mobilità
- Art. 11 Somme non attribuite
- Art. 12 Formazione e aggiornamento
- Art. 13 Responsabilità civile e patrocinio legale
- Art. 14 Norma transitoria
- Art. 15 Norma programmatica
- Art. 16 Norma finale

## LE PARTI

VISTO l'art. 24 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il CCNL 1° agosto 2006 5 aprile 2001 ed in particolare gli articoli 4 e 5 concernenti l'individuazione delle materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa e le procedure per la stipula e il rinnovo dei contratti medesimi;

VISTO l'art. 38, comma 1, del CCNL 11 ottobre 1996 che stabilisce che "la retribuzione di posizione è finalizzata ad attribuire a ciascun dirigente un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità e la retribuzione di risultato è diretta ad apprezzare l'impegno realizzativo e la qualità della prestazione di ciascun dirigente" nell'ambito delle disponibilità degli specifici fondi determinati dagli articoli 39 e 40 dello stesso CCNL;

VISTI gli articoli 4 e 6, del CCNL 10 luglio 1997 del personale dell'area dirigenziale - II biennio economico 1996/1997 - che rideterminano quantitativamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli articoli 39 e 40 citati;

VISTO in particolare l'art. 42, del CCNL 5 aprile 2001, per il quadriennio 1998/2001 ed il biennio economico 1998/1999, relativo al personale dell'area I della dirigenza che individua le voci che integrano "i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, costituiti e disciplinati dai previgenti CCNL";

TENUTO CONTO di quanto stabilito per la retribuzione di risultato nell'articolo 44 del biennio 1998/1999;

VISTO il CCNL 1° marzo 2002 relativo al personale dell'area V della dirigenza (Comparto Scuola);

VISTI gli articoli 3 del CCNL 5 aprile 2001 relativo al personale dell'area I della dirigenza - II biennio economico e 15 del CCNL 18 novembre 2004 - che individuano ulteriori voci di finanziamento del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti;

VISTO l'accordo sottoscritto il 18 novembre 2004 relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001 - I biennio e all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 - II biennio del personale dell'area I della dirigenza;

VISTI i CCNL relativi al quadriennio normativo 2002/2005 e bienni economici 2002/2003 e 2004/2005 sottoscritti il 1° agosto 2006;

VISTO l'assetto ordinamentale dell'Istituto definito con le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 1328 del 15 novembre 2000 e n. 1449 del 2001, nonché con le successive modificazioni apportate con delibera del Commissario Straordinario n. 251 del 7 maggio 2004 e con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 5 ottobre 2005 e successivamente modificato con delibera n. 303 del 14 marzo 2006;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 16 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni che all'art. 82 prevede che i dirigenti siano valutati a norma di apposito regolamento;

VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 357 del 27 giugno 2006;

TENUTO CONTO, altresì, delle Linee di indirizzo e degli obiettivi strategici fissati dal CIV, per il triennio 2006/2008, con delibera n. 278 del 9 marzo 2006;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 62 del 6 aprile 2006 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi operativi alle strutture dirigenziali di prima fascia per l'anno 2006 e le relative risorse;

PRESO ATTO del piano strategico triennale 2006/2008 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 358 del 27 giugno 2006;

CONVENGONO

## **Art. 1**

### **(Campo di applicazione)**

1. Il presente Accordo Integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia dell'Istituto, anche con contratto a tempo determinato.

## **Art. 2**

### **(Costituzione e ammontare del Fondo)**

1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia, è definito utilizzando le risorse economiche indicate nell'art. 42 del CCNL 5 aprile 2001, biennio economico 1998/1999, nell'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001, biennio economico 2000/2001 così come integrate dagli artt. 59 del CCNL 1° agosto 2006 e art. 7 CCNL 1° agosto 2006, biennio economico 2002/2003 ed è costituito da € 14.249.785,30.

## **Art. 3**

### **(Utilizzazione e ripartizione del fondo)**

1. Il fondo, costituito ai sensi dell'art. 2, è utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di risultato, tenendo conto dei valori e delle condizioni imposte dagli articoli 44 e 44 rispettivamente del I e del II biennio del CCNL 5 aprile 2001, secondo la ripartizione di cui all'allegato al presente accordo.

#### **Art. 4 (Retribuzione di risultato)**

1. L'ammontare della retribuzione di risultato è fissata, ai sensi del CCNL, in misura non inferiore al 15% del totale della disponibilità del Fondo.

2. In applicazione dei principi generali affermati dall'art. 44 del CCNL 5 aprile 2001, il 70% dell'importo stabilito per ogni singola fascia è attribuito in relazione al grado di realizzazione degli obiettivi della struttura di appartenenza, valutati secondo i criteri, i tempi e le modalità fissate dall'ipotesi di contratto integrativo di Ente sottoscritta il 28 novembre 2006 relativo alle aree professionali A, B e C, ivi compreso il limite minimo del 70%. Infatti, qualora l'obiettivo risulti conseguito in misura inferiore rispetto alla richiamata percentuale, al dirigente non sarà erogato alcun compenso.

3. Nelle more dell'applicazione del Regolamento per la valutazione delle prestazioni del personale con incarico dirigenziale adottato dall'Istituto ai sensi della vigente normativa, il restante 30% della retribuzione di risultato sarà erogato sulla base delle valutazioni fornite dal Dirigente Generale di riferimento in contraddittorio con il dirigente valutato, tenendo in considerazione i comportamenti organizzativi. In caso di contestazioni, il giudizio di seconda istanza sarà emesso dal Direttore Generale con proprio provvedimento.

4. Sulla quota di retribuzione di risultato di cui al comma 2 del presente articolo sono versati, nei mesi di luglio e novembre, due acconti per un importo pari, complessivamente, al 50% del totale. Il saldo sarà erogato nel mese di marzo. Peraltro, ove a fine anno l'obiettivo non sia stato raggiunto nella misura minima fissata al precedente comma 2, l'importo erogato sarà recuperato sulle competenze mensili.

#### **Art. 5 (Dirigente scolastico)**

1. In relazione al trattamento economico del dirigente scolastico in servizio presso il Liceo della Comunicazione si conferma quanto previsto in merito dall'art. 5 del CCIE 2002.

#### **Art. 6 (Sostituzione del Dirigente)**

1. In caso di vacanza in organico o di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza può essere affidata ad un altro dirigente con un incarico ad interim.

2. Nei casi in cui ad un dirigente siano formalmente conferiti in via interinale altri incarichi dirigenziali, la retribuzione di risultato spettante sarà maggiorata in misura percentuale per ciascuno degli incarichi assegnati, limitatamente al periodo di durata dell'interinato ed in relazione alla sede degli incarichi ricoperti, al livello di responsabilità attribuito ed al grado di conseguimento degli obiettivi.

3. In particolare, detta retribuzione sarà maggiorata di una quota del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito pari:

- al 15% nel caso di incarico assunto presso la Direzione Generale o le Direzioni Compartimentali;

- al 25% nel caso di incarico da svolgere presso diversa struttura di appartenenza sita in un comune e/o sede territoriale diverse da quello in cui si svolge l'incarico di prima assegnazione.

4. Tale maggiorazione è erogata, prelevando gli importi dall'apposito stanziamento con le medesime modalità che si applicano alla retribuzione di risultato.

5. L'incarico di reggenza è conferito a decorrere dalla sottoscrizione del presente CCIE con provvedimento dell'Amministrazione, sulla base dei medesimi criteri di conferimento di cui al successivo art. 8. Ad ogni dirigente non può essere attribuito più di un incarico dirigenziale in sostituzione di un altro dirigente.

## **Art. 7 (Incarichi aggiuntivi)**

1. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'Istituto presso cui prestano servizio o su designazione degli stessi, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Istituto e confluiscono sui fondi di cui agli artt. 52 e 59, per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.

2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, la retribuzione di risultato che viene loro corrisposta è incrementata in ragione dell'impegno richiesto nella misura del 50% una volta detratti gli oneri a carico dell'ente.

3. L'Amministrazione conferisce gli incarichi di cui al presente articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.

4. L'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri:

- competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
- natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
- correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico di cui all'art. 20 del CCNL 2002/2005.

5. Entro il 31 marzo 2007 l'Istituto fornirà alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 61 del CCNL 2002/2005, l'elenco degli incarichi aggiuntivi conferiti o autorizzati nel corso dell'anno 2006.

## **Art. 8 (Pubblicità degli incarichi)**

1. In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 20, comma 10, del CCNL 2002/2005, l'Amministrazione assicura il continuo aggiornamento sul sito intranet degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e di quelli vacanti che intende coprire. La manifestazione di disponibilità dei dirigenti alla copertura di detti posti è valutata dall'Amministrazione nell'ambito della propria discrezionalità, sulla base delle esigenze

organizzative, funzionali e operative dell'Istituto e delle caratteristiche professionali dei dirigenti.

2. Nell'ambito del principio generale di rotazione degli incarichi, l'Amministrazione, anche al fine di arricchire le professionalità dei dirigenti in servizio nell'Ente, può disporre, in base a valutazioni che tengono conto delle esigenze organizzative, funzionali e operative dell'Istituto e delle caratteristiche professionali dei dirigenti, dei trasferimenti d'ufficio. L'eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dai singoli dirigenti può costituire elemento di valutazione aggiuntivo, ma non titolo di preferenza.

3. In mancanza di una espressa valutazione negativa del Dirigente qualora l'Amministrazione alla scadenza dell'incarico non intenda riconfermare lo stesso dovrà essere conferito un altro incarico di pari valore economico (art. 63 del CCNL 2002/2005).

4. Come criterio meramente residuale, ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia ovvero le stesse richiedano il possesso di specifici titoli di studio e professionalità è previsto un incarico di importo non inferiore al 10% rispetto a quello corrisposto in relazione al precedente incarico.

#### **Art. 9**

##### **(Incentivi alla mobilità territoriale dei dirigenti)**

1. Per la mobilità territoriale vengono utilizzate risorse certe e stabili del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato in misura non superiore al 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.

2. Ai dirigenti trasferiti in un ufficio collocato in un altro comune spetta un compenso aggiuntivo, che va ad incrementare la retribuzione di risultato per un periodo non superiore a 30 mesi dalla presa di servizio nella sede di destinazione. Detto compenso sarà di: € 900,00 mensili, qualora la distanza della sede di destinazione da quella di provenienza sia inferiore o uguale a 100 km e di € 1.200,00 mensili qualora la distanza tra le due sedi superi i predetti 100 km. Per la misurazione delle distanze stradali l'Amministrazione farà riferimento al prontuario ACI più aggiornato.

3. Le precedenti disposizioni non si applicano nei casi in cui il trasferimento d'ufficio sia disposto per motivi riconducibili alla condotta del dirigente che abbia influito negativamente sul servizio.

#### **Art. 10**

##### **(Mobilità)**

1. Ferme restando le procedure di mobilità previste dagli art. 30 e seguenti del d. lgs. n. 165 del 2001 il Dirigente che abbia ricevuto un diniego alla richiesta di un diverso incarico all'interno dell'Istituto, può decorsi 2 anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, transitare ai sensi del citato articolo ad altra pubblica amministrazione.

2. Il consenso dell'Ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.

#### **Art. 11**

##### **(Somme non attribuite)**

1. Le somme eventualmente disponibili a consuntivo saranno ripartite in misura proporzionale a quanto corrisposto a titolo di risultato ai sensi degli artt. 59 comma 10 – primo biennio economico 2002/2005 e 7 comma 2 – secondo biennio economico 2004/2005.

**Art. 12**  
**( Formazione e aggiornamento)**

1. La formazione e l'aggiornamento professionale sono una cultura oramai consolidata in INPDAP come metodo permanente finalizzato ad assicurare la crescita professionale della dirigenza ed il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale e tecnologico e organizzativo di riferimento.
2. La Dirigenza dell'Istituto, punto di forza per l'azione di Change Management istituzionale, è coinvolta in particolare in programmi formativi sull'autogoverno gestionale ed in programmi di innovazione amministrativa e tecnologica secondo gli ambiti di competenze ricoperti.
3. Il dirigente può inoltre partecipare senza oneri per l'Istituto a corsi di formazione ed aggiornamento professionale nel rispetto degli obiettivi formativi indicati nel presente articolo.
4. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva coerenza tra l'attività di formazione cui il dirigente partecipa ed i citati obiettivi, può procedere all'erogazione di un contributo alle spese debitamente documentate sostenute dall'interessato per l'iscrizione al corso.
5. Ai fini dell'erogazione del predetto contributo saranno prese in considerazione le iniziative formative che siano state realizzate, singolarmente o d'intesa con altre amministrazioni anche in collaborazione con Università, soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola Superiore dell'Economia e Finanze, ecc...) o società private specializzate nel settore, sempre che il corso si sia concluso con il superamento di un apposito esame o con il rilascio di una dichiarazione nella quale venga attestato che il corso medesimo è stato frequentato con esito positivo.
6. In ogni caso, tali contributi potranno essere erogati nei limiti di un importo complessivo non superiore al 30 % delle spese sostenute dall'interessato debitamente documentate.

**Art. 13**  
**(Responsabilità civile e patrocinio legale)**

1. Nelle more dell'attivazione dell'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili prevista dall'articolo 67 del CCNL 2002/2005, si applica il combinato disposto dei commi 2 e 5 e a tal fine, per il solo anno di competenza, gli importi per dirigente in servizio non coperto da polizza sono utilizzati ai fini della retribuzione di risultato.

**Art. 14**  
**(Norma transitoria)**

1. Ai dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato e al Dirigente dell'Istituto Magistrale e Liceo della Comunicazione San Sepolcro, sono riconosciuti tutti i benefici di cui all'art. 59 del DPR 509/1979, nonché la polizza sanitaria prevista dall'art. 49 del CCNL 1994/997.
2. Per il Dirigente dell'Istituto Magistrale e Liceo della Comunicazione di San Sepolcro trovano applicazione le disposizioni contenute negli artt. 48 del CCNL 1998/2001, 5 del CCNL relativo al biennio economico 2001/2001 e 72 del CCNL 2002/2005, nonché le altre disposizioni in materia di previdenza complementare previste dalle fonti istitutive della pensione complementare per il Comparto Enti Pubblici non economici.

**Art. 15**  
**(Norma programmatica)**

1. Le parti si impegnano a:

- Trattare le altre materie previste dal CCNL 2002/2005 entro e non oltre il 31 ottobre 2007;
- Individuare gli istituti che attengono al sistema delle relazioni sindacali per l'area della dirigenza con la definizione di un protocollo di intesa;
- Predisporre uno schema di Regolamento per l'individuazione della procedura e di criteri generali relativi al mutamento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali , nonché degli incarichi aggiuntivi;

2. Relativamente al sistema di valutazione della Dirigenza dovrà essere insediata l'apposita Commissione paritetica prevista nel verbale di accordo del 17 febbraio 2006.

**Art. 16**  
**(Norma finale)**

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto collettivo integrativo, che risultassero incompatibili con quelle dell'emanando Contratto Collettivo di lavoro per il quadriennio normativo 2006/2009, andranno modificate per essere adeguate alla nuova normativa. A tal fine le parti si impegnano a fissare un'apposita sessione negoziale entro 60 gg. dalla stipula del nuovo CCNL.

---

## **DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1**

Le parti concordano di rivedere, in sede di contratto integrativo 2007, le percentuali della retribuzione di risultato da destinare rispettivamente al grado di raggiungimento degli obiettivi ed alla qualità della prestazione, anche in riferimento a quanto avviene nell'ambito del sistema di valutazione della dirigenza adottato dall'Inpdap.

## **DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2**

Le parti convengono di procedere ad una rivisitazione della valutazione delle posizioni dirigenziali della Direzione Generale alla luce del nuovo assetto organizzativo e delle nuove disposizioni contrattuali.